

N. R.G. 1483/2024



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile

Riunita in persona dei signori Magistrati:

Dott.ssa Maria Mitola	Presidente rel. – est.
Dott.ssa Alessandra Piliago	Consigliere
Dott. Oronzo Putignano	Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 1483/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto in data 22.10.2024, di rigetto del ricorso per l'omologa di Concordato Minore proposto da Cesareo Costanza Patrizia (CSRCTN72C67A662D), emesso dal Tribunale di Bari all'esito del procedimento iscritto al R.G. n. 132/1//2024 Concordato Minore promosso a

CESAREO Costanza Patrizia (CSRCTN72C67A662D), elettivamente domiciliata o, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] dal quale è rappresentato e difeso

RECLAMANTE

Contro

Annarosa Miceli, (MCLNRS45L65E425Y), rappresentata e difesa [REDACTED]

RESISTENTE

All'udienza del 14.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione



FATTO E DIRITTO

Ha dedotto la reclamante, a mezzo del proprio difensore, Avv. DALENO, contestualmente Gestore della crisi, che, in data 09 luglio 2024 il Giudice Delegato al procedimento di Concordato Minore proposto da CESAREO Costanza Patrizia, dichiarava l'apertura del Concordato Minore, *".....assegnando il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di apertura del concordato per la dichiarazione di adesione o di mancata adesione ai creditori , disponendo che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità , essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali....."* .

-che, in data 24 luglio 2024 l'Avv. DALENO Antonia Patrizia, nella sua qualità di Gestore, inviava le comunicazioni via pec;

-che, in data 21 settembre inviava altresì relazione sui voti asseritamente con il raggiungimento del quorum richiesto per l'apertura del Concordato.

- che anche in questa comunicazione del 21 settembre, come pure in tutte le altre comunicazioni inviate via pec alla cancelleria veniva rilevato un codice esito " -1" , per poi procedere alla accettazione.

-che, in data 01 Ottobre il Giudice Delegato, *"rilevato che in atti non sono presenti le ricevute di consegna della proposta di Concordato Minoreassegna il termine di giorni 15 dalla comunicazione per depositare le ricevute di invio e la relativa consegna della proposta di Concordato Minore"*.

-che, in ossequio al provvedimento del giorno 01 Ottobre 2024, l'Avv. DALENO provvedeva in data 09 Ottobre 2024 (quindi prima della scadenza dei quindici giorni), a trasmettere la prova della avvenuta consegna della proposta a tutti i creditori.

In data 10 Ottobre 2024 perveniva ancora una volta il codice esito "-1 "ma l'Avv. DALENO non prendeva contatti con la cancelleria anche nei giorni seguenti per verificare se il deposito fosse o meno andato a buon fine;

-che, in data 22 Ottobre 2024 dal Tribunale veniva notificato il seguente provvedimento *"rigetta l'istanza di omologazione del concordato Minore presentato da Cesareo Costanza Patrizia e, revoca le misure cautelari e protettive disposte poiché l'Occ nel termine assegnato del 16 ottobre non ha integrato la documentazione come richiesta"*. Si trattava della documentazione dalla medesima inviata e mai accettata dal sistema.

-che in pari data presentava istanza per spiegare quanto accaduto;



-che, in data 25 Ottobre 2024 il Giudice Delegato dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza, al medesimo rimesso dal Presidente della sezione;

- che in data 25 ottobre perveniva una notifica, sempre relativa alla stessa procedura, nella quale si ,

-che depositavo istanza diretta anche alla Presidente, nuovamente rigettata essendo “ *il procedimento definito per cui non è possibile adottare altro provvedimento salvo esiti di eventuale reclamo*”.

- Che il predetto provvedimento era ritenuto ingiusto e veniva reclamato innanzi a questa Corte, previa concessione di sospensiva, erroneamente indicato come ex art. 373 cpc..

Si è costituita Annarosa Miceli, proprietaria dell'immobile commerciale sito in Bari a Via Melo 52/A, occupato sine titolo dalla debitrice Cesareo Costanza Patrizia chiedendo il rigetto del reclamo e della sospensiva.

Il reclamo è infondato.

Rileva la Corte il G.D. del Tribunale di Bari, con decreto dell'1/10/2024 (che si produce) “*rilevato che in atti non sono presenti le ricevute di consegna della proposta di Concordato Minore nei confronti dei creditori: Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, avv. Troccoli Lorenzo e che non vi è la prova di avvenuta comunicazione della proposta ai creditori: Compass, Monte dei Paschi di Siena Spa, Banca Popolare di Bari, American Express, Italia Srl, Kontessa, Mari Group Srl, Luxury, Battaglia, Blog, Kueva*” assegnava “*termine di 15 gg.*” dalla comunicazione del decreto “*per depositare tutte le ricevute di invio e di relativa consegna della proposta di Concordato Minore*” .

Ha affermato, in proposito la ricorrente che in data 9/10/24 avrebbe effettuato il deposito telematico della documentazione richiesta.

Tuttavia, da quanto prodotto dalla ricorrente con il reclamo (segnatamente doc. 5 della produzione della reclamante), risulta che nessun documento era stato allegato al deposito telematico, e che la terza pec relativa agli “*esito controlli automatici*” reca la dizione di errore e precisamente: “*codice esito – 1 Errore imprevisto nel deposito*” a riprova che il deposito telematico non era andato a buon fine.

La stessa ricorrente, peraltro, ammette di non aver contattato la Cancelleria per verificare se il deposito telematico fosse andato a buon fine e di avere appreso la circostanza a seguito della notifica del provvedimento di rigetto di omologazione del concordato).

Accertato l'errore nel deposito, la ricorrente avrebbe potuto chiedere il rinnovo del procedimento di deposito telematico dell'atto mediante un nuovo invio, sempre nel termine perentorio



assegnatogli dal Giudice ovvero formulare una istanza di rimesioni in termini, dopo la scadenza del termine perentorio assegnatole.

Nulla di tutto ciò è stato fatto e tanto sarebbe sufficiente per il rigetto del reclamo.

Tuttavia, anche a tutto voler concedere dagli atti si evince che la proposta del piano fosse inammissibile per lesione della par condicio creditorum e violazione di legge.

Infatti, la proposta di concordato minore presentata dalla CESAREO prevedeva, in violazione dell'art. 75, comma 3, CCII, il pagamento delle rate a scadere, secondo il piano di ammortamento originario, di due contratti di mutuo con garanzia reale gravanti sull'abitazione principale della debitrice (100% piena proprietà), e non già sul bene strumentale all'attività.

Dalla relazione del gestore della crisi esibita dalla MICELI (pag. 7) si evince che *“sull'immobile di Via Gioacchino Toma 34 (abitazione del nucleo familiare, 100% piena proprietà) gravano due ipoteche volontarie a favore della Banca Popolare di Bari derivanti da concessione a garanzia di mutui fondiari stipulati nell'aprile 2017, uno per “l'acquisto della casa” e l'altro per la sua “ristrutturazione” (pag. 6 della relazione), ciascuno di originari € 70.000,00 (pag. 15 relazione).*

Il mutuo relativo all'acquisto della casa, gravato da ipoteca volontaria di 1° grado presentava un saldo a debito di € 106.241,00 con scadenza al 31/05/2048, mentre nella relazione non viene indicato il saldo a debito del mutuo concesso per la ristrutturazione con ipoteca evidentemente di 2° grado.

Sebbene il gestore della crisi dichiarò che *“il rapporto rata/reddito si è attestato su un valore del 105,29%” (pag. 15 della relazione) e che la debitrice “risulti sovra indebitata per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale” (pag. 14), tuttavia assume che “la soddisfazione del ceto creditorio” indicato nel piano e del creditore titolare delle due ipoteche iscritte sulla casa di abitazione, tenuto fuori dal piano, sarebbero stati garantiti dai soli “flussi di liquidità” derivanti dal prosieguo dell'attività commerciale, senza apporto di risorse finanziarie esterne.*

Cosicché nonostante la preoccupante criticità di tale situazione economica, il gestore della crisi prevedeva, nella proposta, che entrambi i mutui dovessero rimanere fuori dal piano perché in bonis e che sarebbero stati pagati secondo gli originari piani di ammortamento (pagina 12 e pagina 22 della relazione), tramite i soli ipotetici *“flussi di liquidità”* asseritamente derivanti dal prosieguo dell'attività commerciale nell'immobile di proprietà della deducente occupato illegittimamente e gratuitamente.

Si rileva che, come anche ritenuto dalla prevalente giurisprudenza, la proposta di concordato minore che preveda la prosecuzione del mutuo ipotecario avente ad oggetto non già il bene



strumentale per l'esercizio dell'impresa, ma l'abitazione principale del debitore è inammissibile in ragione:

- a) dell'inapplicabilità estensiva della norma eccezionale di cui all'art. 67, comma 5, CCII dettata esclusivamente nella distinta e diversa ipotesi di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- b) della inderogabilità del principio dell'universalità oggettiva proprio di tutte le procedure concorsuali con conseguente estensione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c a tutti i cespiti del debitore, senza possibili sottrazioni o esclusioni, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 75, comma 3, CCII ("bene strumentale all'attività");
- c) della lesione della par condicio creditorum, in quanto l'esclusione dal piano del creditore ipotecario dell'abitazione principale del debitore andrebbe ad esclusivo vantaggio di questo creditore che, diversamente dagli altri non vedrebbe falcidiato il proprio credito. – cfr. Trib. Ravenna 13 e 18 novembre 2023, Trib. Trieste 19 maggio 2023, Trib. Ferrara 23 maggio 2023 e Trib. Bologna 22 maggio 2023-.

La previsione contenuta nel piano di escludere la Banca titolare dei due mutui gravanti sull'abitazione principale, per le ragioni esposte lede la par condicio creditorum ed è di per sé ostativa alla omologazione del piano perché causa di inammissibilità della proposta.

Il concordato proposto difetta, altresì di fattibilità.

La debitrice, infatti, non ha dato risposta a quanto richiesto dal Tribunale di Bari con provvedimento del 23 maggio 2024, con il quale il Tribunale l'aveva invitata ad integrare il piano presentato con l'indicazione:

- ✓ "dell'eventuale apporto di finanza esterna" volto ad assicurare il pagamento "delle varie classi dei creditori",
- ✓ di un "piano degli interventi da attuare (action plan) per risanare l'impresa e comunque per rimuovere le cause che hanno provocato il sovraindebitamento",
- ✓ di un "piano economico finanziario in cui si possano trarre le conseguenze delle azioni da intraprendere e si formulino le previsioni relative nell'arco di tempo posto a base della proposta" (cfr. pag. 1 della Integrazione della relazione esibita dalla MICELI).

È evidente come nel caso di specie, l'apporto di finanze esterne fosse necessario per valutare la fattibilità del piano, come correttamente precisato e richiesto dal Tribunale, poiché l'apporto di



risorse finanziarie esterne avrebbe potuto consentire il soddisfacimento di tutte le classi dei creditori in modo apprezzabilmente superiore.

Nonostante l'invito formulato dal Tribunale, la debitrice non ha fornito alcuna indicazione e tanto determina una valutazione di non fattibilità della proposta con conseguente non omologazione della stessa.

Peraltro, va evidenziato come il piano di azione proposto dal gestore della crisi prevedeva solo interventi palliativi, quali "pubblicità sui social", "vendite e-commerce" e "vendite pronto moda", evidentemente non idonei a risanare l'impresa e a rimuovere le cause del sovraindebitamento, atteso che lo stesso gestore della crisi nella relazione precisava che il sovraindebitamento era dipeso dalla "insussistenza di adeguata capacità reddituale".

La debitrice, inoltre, contrariamente a quanto richiesto dal Tribunale con il provvedimento del 23/5/24 non ha mai presentato un serio piano economico finanziario, limitandosi a redigere un "bilancio previsionale" (pag. 7 della integrazione della relazione) che indica cospicui ricavi e ipotetici costi disancorati da dati concreti ed oggettivi.

Ma anche a voler ritenere veritieri i ricavi e costi indicati emerge che, oltre alla significata perdita per l'anno 2023 (-16.506,00), negli anni successivi si prevedevano utili annui, che non solo non erano diminuiti dei costi dell'imposizione fiscale, ma che comunque sarebbero inferiori a quelli conseguiti negli anni precedenti (cfr pag. 7 della relazione del gestore della crisi), e tali da non consentire il sostentamento della debitrice e di sua figlia, stimato dalla stessa debitrice in € 1.592,00 mensili (cfr. pag. 4 relazione del gestore della crisi), né il pagamento delle rate di mutuo dovute, secondo l'originario piano di ammortamento, al creditore ipotecario della casa di abitazione, titolare di ben due ipoteche volontarie.

Non può essere, infine sottaciuto che, nella relazione della proposta il gestore della Crisi aveva ommesso diverse circostanze attinenti alla posizione della MICELI (che le ha documentate già nella precedente fase processuale) ed in particolare alla risoluzione del rapporto contrattuale, alla esecuzione già all'epoca iniziata ed alla entità del credito.

Invero, con lettera p.e.c. del 20/2/24 (doc 3 allegato alla memoria della MICELI depositata nel procedimento di merito), il difensore della MICELI, dopo aver ritualmente notificato alla debitrice copia dell'ordinanza di convalida di sfratto e copia del decreto ingiuntivo di pagamento dei canoni scaduti ed a scadere reso dal Tribunale di Bari sempre in data 8/2/24, ha anche trasmesso al



gestore della crisi copia di tali provvedimenti con dettagliata indicazione del contenuto degli stessi e precisazione ed aggiornamento del credito della medesima.

In data 15/03/2024 ad istanza della MICELI veniva notificata alla debitrice atto di precetto di rilascio (doc. 4 allegato della precedente memoria della MICELI, depositata nel presente procedimento) e poi con lettera p.e.c. del 4/4/2024 (doc 5 allegato alla memoria) trasmetteva al gestore della crisi copia del precetto comunicando, altresì, che la debitrice non aveva rilasciato l'immobile e precisando ed aggiornando il credito della creditrice.

In data 24/04/2024, l'Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello notificava alla debitrice avviso di rilascio di immobile per la data del 29/05/2024.

Il giorno prima, il 28/5/2024, veniva notificato a mezzo p.e.c. al sottoscritto difensore, dal gestore della crisi, provvedimento di sospensione "in via provvisoria e cautelare" dell'esecuzione dello sfratto per morosità reso dal G.D. (doc. 7) e pertanto in data 29/5/24, l'Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello sospendeva l'esecuzione e rimetteva gli atti alla parte istante, come da verbale di esecuzione (doc. 8)

Tali circostanze sono state omesse dal gestore della crisi nella proposta di ammissione al concordato minore sebbene fossero a note, unitamente al reale ammontare del credito della MICELI, di cui veniva omessa altresì la natura privilegiata ex art. 2764 c. c.,, credito che, alla data di apertura della procedura era pari a complessivi € 11.091,60 (di cui € 9.500,00 per canoni scaduti alla data di apertura della procedura oltre interessi, € 1.391,60 per spese (76,00), compenso e rimb. forf. (1265,00) cap (50,60) della procedura di sfratto come liquidati in decreto, € 200,00 per spesa di registrazione decreto), credito che dovrà essere incrementato dell'importo dei canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile in ragione di € 950,00 mensili, giusto decreto ingiuntivo Trib. Bari n 384/24 dell'8/2/24 (n 591/24-1 RG).

Per contro, nella proposta di ammissione al Concordato Minore alla MICELI era stato attribuito un credito di poco superiore ai 3 mila euro per canoni locativi.

Il reclamo va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante e liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22 tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile complessità bassa, valori medi ad eccezione che per la fase di istruttoria/trattazione, da liquidarsi secondo i valori minimi non essendo stata svolta l'istruttoria).

Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.

PQM



La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo il decreto in data 22.10.2024, di rigetto del ricorso per l'omologa di Concordato Minore proposto da Cesareo Costanza Patrizia (CSRCTN72C67A662D),, emesso dal Tribunale di Bari, così provvede:

- rigetta il reclamo;
- Condanna CESAREO Costanza Patrizia al pagamento delle spese di lite in favore della reclamata costituita in misura di € 8.469,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ulteriori accessori di legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.

Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del 21.01.2025

Il presidente rel. est.

dr. Maria Mitola

